# REGOLAMENTO (CEE) N. 799/77 DELLA COMMISSIONE

**del 20 aprile 1977**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 142/77 che fissa un tasso supplementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1976/1977**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 528/77 [2],

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 142/77 della Commissione, del 25 gennaio 1977, che fissa un tasso supplementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1976/1977 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 347/77 [4], le domande di approvazione dei contratti di distillazione devono essere presentate prima del 15 aprile 1977; che i quantitativi per i quali i produttori devono sottoscrivere i contratti devono essere determinati dall'amministrazione competente in conformità dei criteri previsti dallo stesso regolamento, cioè la resa all'ettaro, il colore dei vini, la gradazione alcolometrica, distinti secondo la regione di produzione; che, dato l'elevato numero di produttori per i quali è necessario determinare i quantitativi, l'amministrazione non è in grado di comunicare tempestivamente a tutti i produttori le informazioni indispensabili per la conclusione dei contratti; che è pertanto necessario, affinché i produttori possano adempiere i loro obblighi, rinviare di due mesi la data inizialmente prevista per la presentazione delle domande di approvazione dei contratti ed adottare in conformità anche le date relative alle operazioni di distillazione e alle comunicazioni degli Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 142/77 è così modificato:

a) la data del 15 aprile 1977 di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è sostituita da quella del 15 giugno 1977;
b) la data del 30 aprile 1977 di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è sostituita da quella del 30 giugno 1977;
c) la data del 31 luglio 1977 di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è sostituita da quella del 15 agosto 1977;
d) la data del 31 maggio 1977 di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è sostituita da quella del 31 luglio 1977;
e) la data del 30 giugno 1977 di cui all'articolo 6, paragrafo 4, è sostituita da quella del 30 settembre 1977.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 15 aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

---

[1] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 69 del 16. 3. 1977, pag. 1.
[3] GU n. L 22 del 26. 1. 1977, pag. 23.
[4] GU n. L 48 del 19. 3. 1977, pag. 23.